

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**LUKAS STAFFLER**

**Recensione a Gabriele Civello**  
***Il principio del sibi imputet***  
***nella teoria del reato.***  
***Contributo allo studio della responsabilità***  
***penale per fatto proprio.***  
**Torino, Giappichelli, 2017, pp. XVI-428**

L'obiettivo della recensione è la presentazione dell'opera monografica di Gabriele Civello dedicata alla figura della c.d. "auto-responsabilità" nel diritto penale, un istituto dogmatico di notevole importanza e complessità nella teoria del reato. In quest'ottica, il contributo fornisce da un lato una guida introduttiva allo studio della monografia, evidenziando dall'altro lato un riassunto delle conclusioni principali dell'opera.

*The aim of this book review is to present the monography written by Gabriele Civello concerning the dogmatic figure of the so-called "self-responsibility" in Criminal Law, a dogmatic institution of considerable importance and complexity in the Legal Theory of Criminal Law. On the one hand this review provides an introduction to the study of Civello's monography, on the other a summary of the main conclusion of the book.*

La monografia di Gabriele Civello, allievo di Mauro Ronco presso la Cattedra patavina di diritto penale, costituisce il volume secondo della nuova collana di studi giuridici *Anima juris ratio* (Giappichelli), e ha ad oggetto il c.d. "principio di auto-responsabilità" all'interno del diritto penale vigente; essa rappresenta il tentativo di comprendere a quali condizioni e con quali limiti sia possibile "importare" nella materia penale il plurisecolare principio del *sibi imputet*. Da tale punto di vista, il lavoro di Civello si presenta come originale e, in qualche modo, "pionieristico" nel panorama della dottrina italiana.

L'opera recensita si compone di due parti: la prima - costituita da tre capitoli - è dedicata alla storia del principio di auto-responsabilità nel diritto civile romano, intermedio, moderno e contemporaneo; la seconda parte, avente ad oggetto l'auto-responsabilità nel diritto penale moderno e attuale, si compone di ben sei capitoli, l'ultimo dei quali contiene la vera e propria *pars construens*. La monografia si conclude poi con una lunga parte finale, nella quale l'Autore offre al lettore una panoramica sintetica del proprio lavoro, evidenziando in tal modo il filo rosso che ha guidato l'intero progetto di ricerca.

Nella prima parte dell'opera, al primo capitolo, l'Autore dimostra come la regola del *sibi imputet* fosse già ben nota al diritto romano antico, sia nella materia contrattuale sia in quella extra-contrattuale; come confermato da Emi-

lio Betti, infatti, il principio per il quale, «se qualcuno è causa del proprio male, non può riversarlo sopra un altro, ma deve necessariamente sopportarlo», attraversava numerosi ambiti del sapere giuridico latino ed era l'espressione di un generale criterio di *razionalità* che governava, più nel complesso, l'imputazione del danno alle condotte umane. La fenomenologia casistica individuata dai giuristi romani era accomunata da un omogeneo aspetto, ossia il fatto che il soggetto destinato ad accusare il danno fosse stato, *egli stesso*, la "vera causa" del proprio nocimento, il che impediva di addebitare il fatto dannoso ai soggetti terzi che pur avessero in qualche modo assistito alla (o interferito nella) sua causazione.

Nei capitoli secondo e terzo della prima parte, dopo un breve *excursus* sull'auto-responsabilità all'interno della legislazione romano-barbarica, del diritto canonico e del diritto intermedio, l'Autore mette in luce il recepimento del principio di auto-responsabilità da parte del diritto civile moderno e contemporaneo, con particolare riferimento ai problemi connessi all'efficacia *inter partes* della dichiarazione pre-negoziale, ai generali rapporti tra auto-responsabilità e autonomia privata, nonché - più nello specifico - tra auto-responsabilità e decorrenza del termine di prescrizione del diritto. Successivamente, viene affrontato il vero "cuore" del problema civilistico, vale a dire l'auto-responsabilità del soggetto danneggiato nella complessiva economia del fatto illecito contrattuale ed extra-contrattuale, secondo quanto prevede l'art. 1227 c.c.

Nella seconda parte della monografia, senza dubbio quantitativamente preponderante rispetto alla prima, il tema dell'auto-responsabilità viene affrontato dal punto di vista *stricto sensu* penalistico, al duplice scopo di comprendere se tale principio sia o meno immanente al nostro sistema giuridico attuale, nonché di stabilire quale sia lo specifico versante del reato da esso interessato; ciò nel tentativo di riconoscere un complessivo inquadramento teorico-dogmatico a un concetto, il *sibi imputet*, che sino ad oggi - salvo qualche autorevole eccezione - non sembra essere stato adeguatamente investigato dalla dottrina italiana, essendo perlopiù affrontato in modo estemporaneo e asistemico.

Nel capitolo primo della seconda parte, in particolare, prima di entrare *in medias res*, vengono illustrate le generali difficoltà che l'auto-imputazione ha incontrato nel suo recepimento nella materia penale: nonostante alcuni illuminanti passi del Carrara e di Niccola Nicolini, i principali autori italiani del '900 avrebbero perlopiù negato la possibilità di recepire l'auto-responsabilità all'interno della materia penale, talvolta fraintendendone il nucleo essenziale e sovrapponendo quest'ultimo al concetto spurio di "compensazione", in ef-

fetti estraneo alla struttura del reato: si tratta, in particolare, di Alessandro Stoppato e Giuseppe Maggiore, nonché di Vincenzo Manzini e Giuseppe Bettiol. Solo più di recente, una volta inaugurate le nuove materie della vittimologia e della vittimo-dogmatica, alcuni Autori italiani hanno nuovamente esaminato la possibilità di introdurre nella teoria del reato una pregnante valutazione della condotta della “vittima” (in particolare, si vedano Silvia Cagli, Ombretta Di Giovine e Luigi Cornacchia).

Nel capitolo secondo della seconda parte, l'Autore cerca di comprendere se l'auto-responsabilità possa costituire una “figura” o un corollario del più ampio istituto del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.; a tal proposito, dopo un interessante critica alla concezione tripartita del reato e alla nozione stessa del consenso quale causa scriminante, vengono esaminate due ricostruzioni teoriche d'Oltralpe che vedono l'auto-responsabilità quale semplice “appendice” della libertà di *auto-determinazione* dell'individuo (Rainer Zatzky e Uwe Murmann). All'esito di tale disamina, l'Autore sostiene l'impossibilità di ricondurre integralmente l'auto-imputazione all'alveo del consenso dell'avente diritto, per una serie di numerose ragioni ampiamente illustrate nel testo prefato.

Nel capitolo terzo della seconda parte, il problema dell'auto-responsabilità viene osservato sotto la “lente” del nesso eziologico, al fine di stabilire se la condotta della “vittima” possa integrare una *causa da sola sufficiente* a cagionare l'evento, a mente dell'art. 41, co. 2, c.p. Anche a tal proposito, dopo un breve *excursus* sulle origini dogmatiche della causalità penale e della rescissione del nesso eziologico, ed esaminata rapidamente la giurisprudenza *in subiecta materia*, l'Autore giunge alla conclusione per la quale il principio di auto-responsabilità, pur presentando alcuni punti di contatto con il *Kausal-dogma*, risulta ad ampi tratti *eccentrico* rispetto ad esso, specie ove quest'ultimo venga declinato in chiave meramente naturalistica.

Nel capitolo quarto della seconda parte, l'Autore illustra i rapporti tra l'auto-responsabilità e la teoria della *objektive Zurechnung des Erfolgs*, al fine di stabilire se le nozioni di “nesso di rischio” (*Risikozusammenhang*) e “rischio non consentito” (*unerlaubtes Risiko*) siano lo strumento concettuale idoneo a decifrare compiutamente il *sibi imputet* nel diritto penale. Dopo una sintetica esposizione delle posizioni di Claus Roxin e Günther Jakobs *in subiecta materia* e dopo un interessante approfondimento sulla genesi storica della stessa *objektive Zurechnung* nel pensiero di Karl Larenz e di Richard Honig, Gabriele Civello conclude affermando che la ricostruzione dell'auto-responsabilità fornita dai citati autori tedeschi esibisce le medesime criticità che, più a monte, affliggono la stessa teoria dell'imputazione obiettiva

dell'evento: il principale vizio di tali concezioni è quello di "anticipare" già in sede di *Tatbestand* una serie di considerazioni politico-generalistiche ad esso estranee - connesse ai concetti di *Schutzzweck der Norm* e *Schutzbereich der Norm* -, le quali finiscono per inquinare i contorni tassativi del *facto* penale.

Nel quinto capitolo della seconda parte, l'Autore esamina i rapporti tra auto-responsabilità e reato omissivo improprio, sostenendo che la disposizione dell'art. 40, co. 2, c.p., costituisca la "prova normativa" del recepimento, da parte del nostro stesso ordinamento positivo, del principio di auto-responsabilità quale canone fondamentale dell'imputazione penale: infatti, nel momento stesso in cui il codificatore dell'anno 1930 precisa, nella Parte Generale, che l'imputazione omissiva ha carattere eccezionale e derogatorio, in quanto subordinata alla previa esistenza di un obbligo giuridico di natura impeditiva, da ciò sembra potersi ricavare, *a contrariis*, un canone dogmatico di portata generalissima, vale a dire: al di là di ben delimitate ipotesi normative, in cui il soggetto sia gravato da uno speciale obbligo impeditivo, la regola generale che regge il nostro sistema giuridico - e alla quale si adegua anche l'ordinamento civilistico, che non ha una disposizione analoga all'art. 40, co. 2, c.p., e, dunque, mutua quest'ultima dal diritto penale - è quella per la quale *ciascun consociato è - e deve intendersi - tutore e "garante" di se stesso*: nessuno di noi, infatti, ha il diritto di imputare a terzi i danni o i pericoli che egli stesso si sia da sé procurati, fuorché nelle speciali ipotesi in cui un soggetto terzo avesse l'espreso e particolare obbligo giuridico di impedire essi danni o pericoli. Tale affermazione fondamentale viene poi suffragata sulla scorta di plurimi approfondimenti di natura storico-dogmatica, partendo dalla genesi teorica degli *unechte Unterlassungsdelikte* all'interno della dogmatica penale, sino alla dottrina italiana *in subiecta materia* (e, in particolare, Filippo Sgubbi, Giovanni Fiandaca e Giovanni Grasso).

Nel capitolo sesto della parte seconda, infine, alla luce di tutte le precedenti considerazioni ricostruttive, l'Autore cerca di tracciare la via per una possibile *pars construens* in cui illustrare, in positivo, quale sia la più convincente definizione teorica dell'auto-responsabilità in seno alla teoria del reato.

In particolare, l'intera parte finale della monografia è destinata a dimostrare come il principio del *sibi imputet* non sia altro che un diretto corollario del concetto fondamentale della imputazione penale (*Zurechnung*). La convalida tecnico-giuridica di tale intuizione iniziale richiede, dapprima, una rilettura degli artt. 40, co. 1, e 41, co. 2, c.p., intesi quale "luogo normativo" in cui il legislatore ha inteso ribadire non solo il ristretto concetto di "causalità", ma i ben più pregnanti valori dell'*autoria*, *materialità* ed *estrinsecità* del fatto di reato; quanto, in particolare, al disposto ex art. 41, co. 2, c.p., esso, lungi dal co-

stituire un superfluo e tautologico corollario del “nesso di causalità” di cui all’art. 40, co. 1, c.p., rappresenta invero quel *locus* in cui la legge positiva ha sostanzialmente recepito la distinzione tra ciò che è la vera *causa* degli eventi e, d’altro canto, la mera *occasione* o il *pretesto* degli stessi.

Nelle riflessioni susseguenti, l’intero *corpus* delle teorie sulla causalità penale, dalle antiche tesi ottocentesche sino all’attuale paradigma delle c.d. “leggi di copertura”, viene riconosciuto senz’altro come un ineludibile strumento per lo studio logico dei nessi fra la condotta e l’evento dannoso o pericoloso che da essa sia derivato; esso, tuttavia, secondo Civello, *non dice nulla* - o comunque non è uno strumento sufficiente e congruo - sull’ascrizione dell’evento alla persona, il che è il vero nucleo della nozione giuridica di “imputazione”, che è sempre una *imputazione a libertà*.

A tal riguardo, a ben vedere, il vero “primo gradino” della *imputatio* del fatto alla persona - e, dunque, non del fatto all’azione, ma propriamente del fatto all’uomo - si dimostra essere la colpa, intesa come quel comportamento negligente, intrinsecamente potente e capace di cagionare un evento prevedibile ed evitabile: senza tale *minimum* di colposità, la condotta umana tende a scolorare a mero accadimento fisico giuridicamente irrilevante, vale a dire radicalmente estraneo al quadrante generale della imputazione. Pertanto, se una condotta umana si presenta come perfettamente diligente, prudente e perita, e nondimeno “cagiona” un evento in sé imprevedibile e/o inevitabile, può forse ancora apprezzarsi un qualche nesso di condizionamento naturalistico fra la condotta medesima e l’accadimento esteriore ma, *dal punto di vista strettamente giuridico-imputativo*, la radicale assenza di colpa fa venir meno, *ipso jure*, ogni possibile ascrizione del fatto all’uomo.

A questo punto della ricerca, allo scopo di corroborare ulteriormente quanto sin qui argomentato e illustrato, l’Autore ritiene opportuno procedere a un duplice approfondimento: il primo in merito al problematico istituto del caso fortuito, il secondo in relazione alla c.d. “responsabilità oggettiva”.

Quanto al caso fortuito, la tesi che Gabriele Civello si impegna ad argomentare è quella per la quale, a ben vedere, il “fortuito” è un qualcosa che *fa venir meno ogni riferibilità, sia oggettiva sia soggettiva, del fatto all’uomo*, in modo simile rispetto alla forza maggiore, donde il ragionevole inserimento di entrambi tali istituti all’interno della medesima disposizione dell’art. 45 c.p.

A seguito di alcune riflessioni nell’ambito di tale materia, l’Autore giunge alla conclusione che non esista una qualche “intercapedine concettuale” nella quale possano farsi rientrare le presunte ipotesi di un fatto *causale* (artt. 40-41 c.p.), “non più” casuale o fortuito (art. 45 c.p.), ma “non ancora” colposo (artt. 42-43 c.p.): ove si verifichi un’evenienza fortuita, il fatto non è né colpo-

so e nemmeno più causale, bensì totalmente estraneo al paradigma del fatto penalmente rilevante, ossia di quel fatto riconducibile – in atto o, quantomeno, in potenza – al dominio epistemico, volitivo ed esecutivo dell'uomo.

La figura del “fortuito”, dunque, sembra costituire in sé la dimostrazione del principio per il quale la colpa e la causa in senso giuridico-imputativo *simul stabunt, simul cadent*; la tradizionale scissione, di origine giusnaturalistico-moderna, fra *imputatio facti* e *imputatio juris*, pertanto, si presenta fallace e foriera di gravi equivoci, posto che, all'interno di quella “regione dell'essere” che è il comportamento umano riguardato dallo strumento del diritto penale, non può esistere alcuna *imputatio facti* che prescindendo totalmente da ogni riferimento ad una *culpa*, in quanto *l'assenza di una pur minima negligenza in capo al soggetto è tale da fare scolorare il fatto in “fortuito” e, dunque, da fare decadere al contempo ogni forma di imputazione, soggettiva e oggettiva, del fatto all'uomo.*

Quanto alla “responsabilità oggettiva”, tale forma di imputazione dovrebbe in ipotesi costituire la conferma che, *prima ancora* di ogni valutazione di dolosità o colposità della condotta umana, sia possibile stabilire la sussistenza, “a monte”, di un rapporto oggettivo di mero condizionamento tra condotta ed evento (il c.d. “nesso di causalità”). Senonché, dopo avere ricercato le radici storiche e dogmatiche della figura della responsabilità oggettiva, l'Autore osserva come tale forma di imputazione abbia trovato la propria genesi nelle ipotesi di c.d. *versari in re illicita*, ipotesi in cui il soggetto agente, pur avendo cagionato un fatto che di per sé poteva essere concretamente imprevedibile e/o inevitabile, era chiamato a rispondere del medesimo in ragione di un suo precedente agire illecito. Pertanto, le ipotesi che comunemente chiamiamo di “responsabilità oggettiva” nacquero, in verità, come ipotesi a *responsabilità soggettiva differita*, in cui il momento per l'accertamento del dolo o della colpa non veniva totalmente obliterato, bensì solo fatto arretrare ad un *tempus* antecedente rispetto all'effettiva produzione dell'evento, secondo lo schema tradizionale della c.d. *actio libera in causa*.

Nei paragrafi finali del capitolo sesto della parte seconda, Gabriele Civello si onera di calare le considerazioni e le riflessioni sin qui condotte all'interno dello specifico tema dell'auto-responsabilità o auto-imputazione.

Se il “primo gradino” dell'imputazione giuridica, secondo quanto sopra esposto, è costituito da un requisito minimo di offensività/colposità della condotta, senza il quale l'atto umano scolora da *causa* del fatto a semplice, accidentale e casuale *occasione* dello stesso, nei casi di c.d. “auto-responsabilità” la condotta del soggetto destinato ad accusare un danno o un pericolo assume in concreto caratteri tali da escludere un'autentica natura colposa in capo alla con-

dotta del terzo, nel senso che quest'ultima - a ben vedere - risulta non essere connotata da una vera e propria negligenza o, in ogni caso, presenta profili di "colposità d'agire" che, tuttavia, in concreto non si sono effettivamente e immediatamente riverberati nell'evento materiale occorso. In queste ipotesi, in ossequio al dettato normativo (cfr. art. 43, co. 1, 1° e 3° alinea, c.p.), *il fatto non è tipico*, poiché l'evento, quand'anche preveduto e "voluto" (*recte*, auspicato o desiderato) dal soggetto terzo, non risulta preveduto e voluto *come conseguenza* della propria azione omissione, o, quand'anche preveduto o anche solo prevedibile, non risulta verificatosi "*a causa* di negligenza" (in modo simile a quanto avviene allorquando manchi la c.d. "concretizzazione del rischio" secondo la teorica dell'imputazione obiettiva), essendosi in realtà verificato *a causa* del fatto del soggetto "offeso".

Nei casi di auto-responsabilità, dunque, l'ascrivere comunque il fatto (anche) al soggetto terzo significherebbe infrangere le maglie stesse della tipicità penale, estendendo quasi analogicamente quest'ultima a fatti che, *imputativamente*, esulano dalla medesima.

Una volta chiarita la relazione dogmatica che intercorre tra il principio generale dell'imputazione penale e il suo diretto corollario, costituito dal canone dell'auto-responsabilità, l'Autore così suddivide per ragioni sistematiche e di chiarezza espositiva il tema dell'auto-responsabilità secondo plurimi filoni tipologici o fenomenologici, vale a dire:

- 1) i casi di pseudo-autoresponsabilità o auto-responsabilità "mono-soggettiva", in cui la vittima si procura da sola un danno, in un contesto privo di qualsivoglia interferenza con l'altrui agire;
- 2) i casi di pseudo-autoresponsabilità e altrui condotta commissiva assolutamente priva di colpa;
- 3) i casi di pseudo-autoresponsabilità e altrui condotta omissiva in assenza di posizione di garanzia;
- 4) i casi di vera auto-responsabilità e altrui condotta omissiva in presenza di posizione di garanzia;
- 5) i casi di auto-responsabilità, auto-esposizione al pericolo ("*eigenverantwortliche Selbstgefährdung*") e altrui condotta commissiva astrattamente colposa.

Quest'ultimo è, probabilmente, il versante in cui viene maggiormente in rilievo l'auto-responsabilità quale canone fondamentale della materia penale: si è, infatti, in presenza di più condotte - anche commissive - che tra loro interferiscono e vengono poi seguite da un fatto dannoso o pericoloso previsto dalla fattispecie incriminatrice; proprio la contestuale presenza (o comunque il susseguirsi) di più comportamenti astrattamente negligenti e con-causali, taluno dei quali posto in essere dal soggetto poi effettivamente destinato ad accusare

un danno o un pericolo, rende quanto mai fondamentale e imprescindibile comprendere se, in tali casi, la condotta con cui la “vittima” si sia *spontaneamente auto-esposta a un pericolo* risulti tale da escludere l'imputazione dell'evento al soggetto terzo, e ciò secondo il consueto parametro della *imputazione a volontà*, ossia della riconduzione o meno del fatto al dominio epistemico-volitivo del terzo.

Maggiori e più spinosi problemi insorgono nell'esaminare il secondo versante tradizionale dell'auto-responsabilità, vale a dire il consenso al pericolo creato da altri (c.d. *einverständliche Fremdgefährdung*): qui si è in presenza di una fenomenologia casistica radicalmente differente, nella quale non è la stessa persona “offesa” ad auto-esporsi a un pericolo, conservando tra le proprie mani il governo causale del fatto, ma la persona medesima “affida” il proprio bene al comportamento altrui, *acconsentendo* alla sua lesione o messa in pericolo. Se i casi di auto-responsabilità per auto-esposizione al pericolo da parte del soggetto “offeso” non lasciano dubbi circa la totale estraneità della condotta del terzo rispetto al paradigma del fatto tipico, maggiori problemi emergono dalla fenomenologia della consensuale esposizione ad un pericolo dominato da altri: proprio tale ambito casistico presenta – e non a caso – tutte le sdruciolevoli ambiguità che, più in generale, caratterizzano il tema del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.

Nella parte finale del testo, Gabriele Civello individua il tema del concorso di persone nel reato, con particolare riferimento a due sotto-temi specifici – vale a dire il concorso morale e l'omesso impedimento di un reato altrui –, quale *officina dogmatica* nella quale “mettere alla prova” il principio di auto-responsabilità, al fine di dimostrare che il *sibi imputet* costituisce un canone generale di estrema utilità ed efficacia non solo nell'ambito della sola imputazione del fatto ad un unico soggetto agente, ma anche in ulteriori e importanti settori di parte generale, oltreché di parte speciale, con alcune importanti applicazioni anche nella materia processuale.

In conclusione, il lavoro si contraddistingue non solo per l'estrema attualità del proprio oggetto, ma anche e soprattutto per la sua ampiezza, in quanto l'Autore si mostra capace di decifrare il principio di auto-responsabilità nelle sue varie dimensioni giuridiche, ossia quella storica-gius-filosofica, civilistica e – soprattutto – penalistica, offrendo al lettore una visione globale dell'oggetto di ricerca. Inoltre, Gabriele Civello conduce la propria investigazione in modo dogmaticamente profondo, senza mai perdere tuttavia i risvolti applicativi e prasseologici delle tematiche affrontate.

In quest'ottica, il lavoro si presenta come perfettamente coerente con il taglio della collana di studi in cui esso è collocato, vale a dire *Anima juris ratio*, de-



stinata ad accogliere scritti giuridici che, in qualche modo, si riallaccino alla dialettica tra *mens* e *ratio* della legge.